

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

La richiesta del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo la scadenza del precedente permesso.

Documenti da allegare:

- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni;
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) rilasciata sul sito <http://gefo.servizirl.it/dote>, previa registrazione con casella di posta elettronica, codice fiscale alfanumerico e password (se in possesso); oppure domanda all'INPS dell'indennità di disoccupazione (se in possesso);
- Redditi da lavoro o da altra fonte lecita, propri o di familiari conviventi. Possono esibirsi:
 - Fotocopie buste paga dell'anno in corso e CU (se in possesso),
 - prestazioni di sostegno al reddito o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva;
- Comunicazione di ospitalità oppure autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza (per il rinnovo del permesso di soggiorno non è obbligatorio avere la residenza!)

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+ marca da bollo da 16,00 €. NB: Il versamento di 30,46 € è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età inferiore ai 14 anni inserito nel kit22.

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento:

I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi al fotosegnalamento.

Portare:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti elencati sopra.

NOTA 1: La validità del permesso è per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero.

NOTA 2: Ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.